**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**
***Stagione Sportiva 2018/2019***

*COMUNICATO UFFICIALE N. 144*

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 19 febbraio 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **RAFFAELE NOVELLI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **RAFFAELE NOVELLI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi quattro di squalifica.**

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO MELISSANO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. **FABRIZIO MELISSANO** è stato deferito per rispondere a) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. e degli artt 33 e 37, del Regolamento del Settore Tecnico nonché degli artt. 36 e 38, delle NOIF per aver svolto nella medesima stagione sportiva s/s 2017-18 attività di allenatore della prima squadra per la società ASD Roianese (Campionato di seconda Categoria LND del Friuli Venezia Giulia) pur non avendo titolo;
b) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. e dell'art 38, comma 1, e 41 del Regolamento del Settore Tecnico nonché degli artt.36 e 38, delle NOIF per aver svolto nella medesima stagione sportiva s/s 2017-18 doppia attività di allenatore per la società ASD Roianese (Campionato di seconda Categoria LND del Friuli Venezia Giulia) pur non avendo titolo e successivamente per la società U.S. Triestina Calcio1918 Srl per le squadre minori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABRIZIO MELISSANO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sette.**

Procedimento disciplinare a carico di **LUIS ITALO GESTRO CAVAGNERI** e **ALDO CORONA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig **LUIS ITALO GESTRO CAVAGNERI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore, nella stagione sportiva 2017/18, a favore della società SS Vesna (Campionato Promozioe Regionale Friuli – Girone B) non in costanza di tesseramento per svolgere attività per la società;

- considerato che il sig ALDO CORONA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto per molte gare attività di allenatore, nella stagione sportiva 2017/18, a favore della società SS Vesna (Campionato Promozione Regionale Friuli – Girone B) non in costanza di tesseramento per svolgere attività per la società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per entrambi la sanzione della squalifica per mesi sei.
Ritenuto che:
- quanto al deferito Gestro Cavagneri i fatti contestati risultano documentalmente comprovati esclusivamente con riferimento ad una gara;
- quanto al deferito Corona i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara i sig.ri LUIS ITALO GESTRO CAVAGNERI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e lo sanziona con la squalifica **per mesi uno e il sig. ALDO CORONA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e lo sanziona con la squalifica **per mesi quattro.**

Procedimento disciplinare a carico di ORAZIO RUSCIOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. ORAZIO RUSCIOLI è stato deferito per rispondere a) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 36 e 38, comma 1, delle NOIF e degli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di tecnico della prima squadra della società ASD Notaresco Calcio (Campionato Regionale promozione Abruzzo anno 2017/18) – senza essere tesserato a tale titolo per detta società;
b) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., con riferimento all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto il ruolo di dirigente senza la necessaria richiesta di sospensione dall'Albo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. ORAZIO RUSCIOLI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi cinque.**

Procedimento disciplinare a carico di MAURO GRASSI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. MAURO GRASSI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1, NOIF nonché agli artt.35 comma 1 e 37 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore per la società Coop Vis Aurelia giovanissimi provinciali privo di tesseramento a tale titolo nonché per aver richiesto nel corso della stessa s/s 2017/18 il tesseramento - per tale società – in qualità di dirigente accompagnatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;
Ritenuto che:
-i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. MAURO GRASSI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi quattro.**

Procedimento disciplinare a carico di MARIANO ZACCAGNA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. MARIANO ZACCAGNA è stato deferito per rispondere 1) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1,del C.G.S., in relazione all'art 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico perché in data 25.10.2017 presso il Centro Sportivo della società USD Virtus Poggioletto, dove stava

allenando proferiva offese e minacce all'indirizzo del sig. Franco Mosti – coordinatore Provinciale a Massa Carrara del Settore Giovanile e scolastico della FIGC – impedendogli di svolgere la visita tecnica programmata;
2) per rispondere altresì della violazione dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 23, comma 2 e 38, comma 1 delle NOIF, in relazione anche all'art 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella s/s 2017/18 attività di tecnico per la società USD Virtus Poggioletto in un periodo antecedente al regolare tesseramento per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;
- letta la memoria difensiva del 25.10.2018.
Ritenuto che:
i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. MARIANO ZACCAGNA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sette.**

Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO PERRELLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. MAURIZIO PERRELLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art 92, comma 1, delle NOIF perché in qualità di allenatore della società ASD Silana Calcio 1947 – ha cessato ogni attività ed ha abbandonato tale società dal 28/11/2018 al 14/12/2018 senza giustificato motivo o impedimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.
Ritenuto che:
- ai sensi dell'art. 47 del Regolamento LND l'esonero dell'allenatore deve essere comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R;
- nella fattispecie il presunto esonero del deferito non risulta essere stato formalizzato sicchè il deferito sarebbe dovuto rimanere a disposizione della società prestando regolarmente la propria attività di tecnico;

P.Q.M.

dichiara il sig. MAURIZIO PERRELLI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sei.**

Procedimento disciplinare a carico di ORAZIO PAGLIARO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig ORAZIO PAGLIARO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all' art.38, comma 1, delle NOIF per avere, nella s/s 2017/18, svolto attività di tecnico per la società ASD F C Motta S.A. non in costanza di tesseramento per la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.
Ritenuto che:
- i fatti sono documentalmente comprovati ;

P.Q.M.

dichiara il sig. ORAZIO PAGLIARO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due.**

Firenze, 20 febbraio 2019

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Demetrio Albertini